

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 678

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa del senatore LA LOGGIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 1996**

---

Modifica dell’articolo 77 della Costituzione

---

ONOREVOLI SENATORI. - È ben nota la problematica relativa all'abuso della decretazione d'urgenza come sono ben note le conseguenze che tale prassi inveterata ha cagionato all'ordinaria attività di produzione normativa del Parlamento vanificando in parte la previsione relativa all'iniziativa legislativa parlamentare e, quindi, svalutando il ruolo del Parlamento come principale organo di produzione legislativa.

Una recente indagine ha, infatti, messo in luce che a partire dal governo Ciampi il 75 per cento della produzione normativa di primo grado, per comparti di materia ed escluse le leggi di conversione e le leggi di delegazione, è di origine governativa ed è rappresentata nella massima parte da decreti-legge.

Le cause di tale imponente fenomeno vanno ricercate senz'altro nella situazione politica degli ultimi decenni e nella intrinseca vischiosità dei meccanismi di produzione normativa parlamentare, ma anche nell'inadeguatezza dell'articolo 77 della Costituzione, nella originaria formulazione voluta dal costituente, rispetto alle istanze provenienti da una società profondamente mutata e tecnologicamente più evoluta.

Il presente disegno di legge intende porre rimedio a tale situazione concedendo finalmente al Governo un potere autonomo ma limitato di normazione primaria svincolato dai presupposti della necessità e della ur-

genza come limiti esterni all'attività normativa dello stesso.

Si è preferito, piuttosto, sulla base delle caratteristiche intrinseche dell'organo, individuare un ambito sostanziale entro cui il Governo è legittimato ad adottare atti di normazione primaria.

Il limite sostanziale costituito dalle misure concrete di immediata applicazione aventi carattere specifico ed omogeneo assolve infatti alla funzione di riservare al Parlamento l'attività normativa di carattere generale e a quella di dotare il Governo di uno strumento adeguato e sufficiente per svolgere le attività che gli sono istituzionalmente demandate; inoltre, con la previsione relativa alla natura omogenea delle norme contenute nei decreti si intende porre fine alla consolidata prassi dei decreti *omnibus*.

Si è, comunque, ritenuto necessario prevedere, da un lato, un meccanismo che garantisca al Parlamento un margine di controllo su tale attività e, dall'altro, l'inemendabilità del decreto al fine di rendere più snello il procedimento volto al controllo del Parlamento sull'Esecutivo.

Si ritiene che tale modifica dell'articolo 77 della Costituzione consenta finalmente di rivalutare l'iniziativa legislativa parlamentare e al tempo stesso di affidare all'esecutivo un potere legislativo più efficace anche se contenuto nell'oggetto.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**  

---

## Art. 1.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. - Il Governo può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti con valore di legge ordinaria, che contengano misure concrete di immediata applicazione e di carattere specifico ed omogeneo. I decreti entrano in vigore nel quinto giorno dalla loro emanazione. Tuttavia, ciascuna Camera può, prima della loro entrata in vigore, deliberare a maggioranza di esaminarli come disegni di legge con procedura di urgenza. In tal caso le Camere non possono modificare il disegno di legge se non per quanto attiene alla copertura degli oneri finanziari».

